



2014/08.09/000044-02
DIRA41000 - 2016/322

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.

Oggetto: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/1998 e s.m.i..

1. Progetto di impianto idroelettrico denominato "Verna" sul torrente Vermenagna nel Comune di Vernante (potenza superiore a 1000 kW).

Proponente: CARBOTRADE GAS S.p.a., sede legale S.S. 26 n. 1, 11024 – PONTEY

2. Progetto di derivazione idroelettrica sul torrente Vermenagna, nel Comune di Vernante tra le loc. Tetto Marine e Tetto Romanin (potenza superiore a 1000 kW).

Proponente: SAN PIO ENERGIA s.r.l., Via Colle di Nava, 5 - 12060 Magliano Alpi.

Giudizio negativo di Compatibilità Ambientale, diniego di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. e rigetto istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Viste:

- l'istanza in data 10.05.2013 prot. n. 40141 del Sig. Giovanni RAVANO, legale rappresentante della ditta CARBOTRADE GAS S.p.A., S.S. 26 n. 1, 11024 – Pontey , intesa ad ottenere autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i. e concessione di derivazione ai sensi del Regolamento regionale 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto di impianto idroelettrico denominato "Verna" sul torrente Vermenagna nel Comune di Vernante.
- l'istanza in data 19.01.2015 prot. n. 4081 del Sig. Matteo Beccaria, legale rappresentante di SAN PIO ENERGIA s.r.l., con sede legale in Via colle di Nava, 5- Magliano Alpi, intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i. e contestuale concessione di derivazione ai sensi del Regolamento regionale 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i. completa dei relativi allegati, in merito al progetto di derivazione idroelettrica sul torrente Vermenagna nel Comune di Vernante, tra le loc. Tetto Marine e Tetto Romanin.

Premesso che:

CARBOTRADE GAS S.p.A. ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 10.05.2013 e sul BURP n. 23 del 06.06.2013 nonché sul sito web della Provincia è stato pubblicato il comunicato di avvio del relativo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale a far data dal 10 maggio 2013.

SAN PIO ENERGIA s.r.l. ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 18.01.2015 e sul BURP n. 5 del 05.02.2015 nonché sul sito web della Provincia è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dal 19.01.2015 e di sospensione dello stesso dal 22.01.2015, ai sensi dell'art. 26, c. 4, del Regolamento regionale 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i..

Con provvedimento dirigenziale n. 3000 del 22.07.2015, le due istanze di concessione a derivare sono state accettate e dichiarate tra loro concorrenti.

Entrambi i progetti concorrenti sono stati oggetto di richiesta integrazioni atti documentali da parte dell'autorità competente in esito - CARBOTRADE GAS S.p.A. - alla Conferenza di Servizi del 9 luglio 2013 e - SAN PIO ENERGIA s.r.l. - sulla base degli esiti istruttori della Conferenza di Servizi del 9 dicembre 2015.

CARBOTRADE GAS S.p.A ha depositato dette integrazioni in data 24.10.2013; SAN PIO ENERGIA s.r.l. in data 02.02.2016.

Entrambi i progetti prevedono di captare, a scopo di produzione energetica, le acque del torrente Vermenagna nel Comune di Vernante. SAN PIO ENERGIA s.r.l. realizzando ex novo un'opera di presa ad acqua fluente in sponda orografica sinistra, una condotta forzata ed una centrale idroelettrica; CARBOTRADE GAS S.p.A costruendo una nuova traversa con paratoia gonfiabile ed opera di presa in sponda destra, una condotta forzata ed una centrale idroelettrica

Nella tabella sottostante si riassumono i dati dei due impianti, così come risultanti a seguito delle integrazioni.

	SAN PIO ENERGIA s.r.l.	Carbotrade GAS S.p.A
superficie bacino	76.1 kmq	74,9 kmq
portata max derivata	5000 l/s	4000 l/s
portata media naturale	2194 l/s	2850 l/s
portata media derivata	1225 l/s	1.090 l/s

portata minima derivata	500 l/s	400 l/s
DMV	583 l/s+ modulazione B 875 l/s 1166 l/s	500 l/s + modulazione A 10%
Qpai sulla scala risalita ittiofauna	150 l/s	150 l/s
quota opera di presa	836 m s.l.m.	846,60 m s.l.m.
salto nominale	26.85 m	38 m
tratto sotteso	860 m circa	1400 m circa
lunghezza condotta	810 m	1340 m
diametro condotta	1600 mm	1500 mm
potenza nominale max	1279 kW	1491 kW
potenza nominale media	323 kW	406 kW
potenza installata totale	1020 kW	1284 kW
producibilità energetica annua	2.2 GWh circa	3,07 GWh circa
turbina	n. 2 Kaplan	n. 2 Francis
volume invasato	765 mc	900 mc
volume totale di scavo	12.927 mc	18.100 mc

Secondo quanto indicato all'art. 26 bis del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m.i., al fine di valutare contestualmente sia la compatibilità ambientale dei suddetti progetti concorrenti sia la preferenza da accordarsi all'istanza che, tra le due ammesse in concorrenza, meglio risponde ai requisiti di cui all'art. 18 del D.P.G.R. medesimo, con nota prot. n. 8826 del 08.02.2016, è stata convocata la Conferenza di Servizi congiunta del 15 marzo 2016.

Nella corso di quest'ultima, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri pervenuti nel corso del procedimento, ossia i seguenti che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

- 3. Parere negativo** circa la pronuncia di **compatibilità ambientale nonché ai fini del rilascio della concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i.**, reso in Conferenza da parte del **Dirigente del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio**, con le motivazioni dettagliate nella Relazione istruttoria in allegato (**ALLEGATO 1**).
4. Parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto da Carbotrade Gas s.p.a. formulato con nota prot. n. 59379 del 08.07.2013 dal **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici**, a condizione che— durante i lavori di realizzazione dell'impianto stesso— sia assicurata l'assistenza archeologica continuativa da parte di operatori archeologici sotto il controllo tecnico-scientifico della Soprintendenza, ma senza oneri a suo carico.
5. Nulla osta demaniale dell'**Aeronautica Militare - Comando 1^A Regione Aerea** per entrambi gli interventi pervenuti rispettivamente in data 19.07.2013 con prot. di ricevimento n. 63427 (CARBOTRADE GAS S.p.A.) e in data 04.03.2015 con prot. di ricevimento n. 21364 (SAN PIO ENERGIA s.r.l.).
6. Riserva di espressione di parere da parte del **Comando Regione Militare Nord** di cui alla nota prot. n. 91734 del 30.09.2015 relativamente ad entrambi gli interventi.
7. Esito positivo circa la TICA T0534116 espresso da **ENEL Distribuzione** con nota prot. n. 36881 del 14.04.2014 in merito al progetto proposto da CARBOTRADE GAS S.p.A..

8. Parere igienico-sanitario favorevole con condizioni relativamente ad entrambi i progetti espresso da parte dell'**ASLCN1 (ALLEGATO 2)**.
 9. Parere ex art. 7 del R.D. 1775/1933 e s.m.i. dell'**Autorità di Bacino del Fiume Po** per entrambi gli interventi subordinatamente al rispetto di quanto indicato nelle note allegate (**ALLEGATI 3-4**).
 10. Parere sospensivo in ordine all'applicazione del R.D. 523/1904 e all'espressione della conformità con l'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI formulato con nota prot. n. 19090 del 14.03.2016 da parte della **Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo** in merito ad entrambi gli interventi (**ALLEGATO 5**).
 11. Parere sostanzialmente favorevole formulato ai sensi della L.R. 25/03 da parte del **Settore regionale Difesa del Suolo** in relazione allo sbarramento mobile gonfiabile previsto nell'intervento proposto da SAN PIO ENERGIA s.r.l. subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nella nota prot. ricev.to n. 18733 dell'11.03.2016 (**ALLEGATO 6**).
 12. Da parte dell'**ACDA s.p.a.** risultano pervenute le seguenti note: parere favorevole con prescrizioni per l'intervento proposto da CARBOTRADE GAS S.p.A. (nota prot. n. 12525 del 19.02.2016) e nota di richiesta integrazioni per l'intervento proposto da SAN PIO ENERGIA s.r.l. (nota prot. n. 12527 del 19.02.2016) (**ALLEGATI 7-8**).
 13. Parere favorevole con prescrizioni da parte dell'**Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi s.p.a.** in merito al progetto proposto da SAN PIO ENERGIA s.r.l., formalizzato con nota prot. n. 19091 del 14.03.2016 (**ALLEGATO 9**).
 14. Parere favorevole alla realizzazione degli interventi espresso in Conferenza da parte del rappresentate di **ANAS s.p.a.**.
 15. Parere favorevole sotto l'aspetto urbanistico-edilizio per entrambi gli interventi espresso dal Sindaco del **Comune di Vernante** in sede di Conferenza.
- Si dà atto che, a Conferenza di Servizi conclusa, risultano pervenuti i seguenti ulteriori pareri:
16. Parere favorevole formulato dalla **Regione Piemonte – Settore Territorio e Paesaggio** ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. per entrambi gli interventi proposti, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni dettagliate nella nota prot. n. 19276 del 15.03.2016 (**ALLEGATO 10**).
 17. Nulla contro con riguardo agli aspetti demaniali del **Comando Regione Militare Nord**, comunicato con nota prot. di ric. n. 26923 dell'11.04.2016 in merito al progetto di SAN PIO ENERGIA s.r.l.
 18. Nota prot. n. 19784 del 16.03.2016, relativamente al solo intervento di SAN PIO ENERGIA s.r.l., del **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte** che, per accertare la sussistenza o meno dell'interesse archeologico nell'area interferita dalle opere a progetto ed orientare la progettazione definitiva al fine di tutelare beni di interesse archeologico ed evitare ogni imprevisto od interruzione lavori a seguito di rinvenimenti archeologici in corso d'opera, richiede l'esecuzione di un programma di accertamenti archeologici ex art. 95 del D.Lgs. 163/2006.

Nell'ambito della suddetta Conferenza, sulla base dell'esito dell'istruttoria dei progetti svolta dall'autorità competente rispetto alla loro compatibilità con gli obiettivi di tutela quali-quantitativa delle acque del torrente Vermenagna e del suo bacino idrografico, nonché con riguardo alla sussistenza di rischio potenziale di deterioramento dello stato del corpo idrico interessato dalle derivazioni e di alterazione degli habitat connessi, sono risultati elementi ostativi sia per formulare giudizio positivo di compatibilità ambientale sia per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. in relazione ad entrambi i progetti in esame. Detti elementi ostativi, non superabili con prescrizioni, sono ampiamente e diffusamente illustrati ed argomentati nell'**ALLEGATO 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Come stabilito dall'art. 14 quater della legge 241/1990 e s.m.i., nella medesima riunione, sono state fornite la seguente indicazione di modifica progettuale necessaria ai fini dell'assenso:

- la progettazione definitiva da presentare con una nuova istanza dovrà riconsiderare l'approccio progettuale adottato per entrambi i progetti, studiando una diversa soluzione

localizzativa degli impianti idroelettrici, che fornisca le adeguate garanzie affinché non si verifichi alcun pregiudizio a carico dell'area proposta come sito dell'intervento.

Come disposto dall'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con nota provinciale prot. n. 21192 del 21.03.2016, sono stati comunicati ai proponenti i motivi ostativi all'accoglimento delle rispettive istanze, così come riferiti nel corso della Conferenza del 15 marzo 2016, informandoli altresì del diritto di presentare le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi medesimi.

Entro il termine assegnato, SAN PIO ENERGIA s.r.l., con nota pervenuta in data 01.04.2016 con prot. n. 24207 (**ALLEGATO 11**) e CARBOTRADE GAS S.p.A., con nota pervenuta in data 04.04.2016 con prot. n. 24655 (**ALLEGATO 12**), hanno depositato le proprie osservazioni circa i motivi ostativi formulati; entrambi gli allegati predetti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., dalla data di ricezione delle osservazioni predette, ridecorrono per intero i termini del procedimento.

Relativamente a quanto osservato da parte dei proponenti con le succitate note, l'Autorità competente ha controdedotto come segue.

TERMINE DEI 10 GIORNI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI IN ORDINE AI MOTIVI OSTATIVI

Si fa presente che il termine assegnato per la presentazione delle osservazioni in riferimento ai motivi ostativi oggetto di comunicazione, corrisponde a quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. e, sulla base del tenore letterale di tale norma, si considera non prorogabile.

COMPETENZA ALL'ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI VIA

Alla luce di quanto previsto dalla L.R. 44/00 e s.m.i. "*Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'*" nonché dalla L.R. 40/98 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", la Provincia riveste ruolo di Autorità Competente alla VIA in considerazione della ricomprensione del progetto nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "*Impianti di produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla D.G.R. del 26.04.1995 n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW-valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta*";

Diversamente da quanto asserito, la competenza all'espressione del giudizio di VIA non è riferibile ad un ufficio specifico dell'Amministrazione Provinciale (l'ufficio VIA o l'ufficio Acque), bensì alla Provincia stessa.

In questa prospettiva, in sede di Conferenza dei Servizi l'ufficio Acque ha sottoposto (come indicato nel parere) il proprio esito istruttorio alla Provincia (Autorità Concedente in materia di derivazioni di acqua pubblica nonché Autorità Competente in materia di VIA) -rappresentata dal Dirigente del Settore Gestione Risorse del Territorio-. Detto esito istruttorio, valutato e condiviso a livello provinciale in tale sede, ha determinato l'espressione di un **parere della Provincia di Cuneo** negativo in ordine alle istanze Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. 5809 alla Società CARBOTRADE GAS S.p.A. e n. 5869 alla Società SAN PIO ENERGIA S.r.l. e, conseguentemente, in ordine al Giudizio di Compatibilità Ambientale.

Circa la competenza tecnico-scientifica dell'ufficio Acque alla valutazione di aspetti ambientali, si fa notare che, ai sensi del DPGR 10/r, parte dell'istruttoria dell'ufficio Acque in ordine al rilascio della concessione a derivare, nel caso in cui il progetto sia sottoposto a VIA, inerisce la compatibilità ambientale del progetto. Si noti, infatti che il regolamento regionale prevede che "*Qualora l'opera sia soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della*

L.R. 40/1998, agli effetti dell'istruttoria integrata di cui al comma 3 dell'articolo 26 del presente regolamento gli elaborati di cui ai punti A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8 e A9 potranno essere sostituiti dal quadro progettuale dello studio di impatto ambientale di cui all'allegato D della L.R. 40/1998 ai fini dell'istruttoria integrata di cui all'articolo 26, comma 3 del presente regolamento, purché contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto di seguito specificato.

La valutazione della compatibilità ambientale del prelievo con l'ecosistema fluviale va basata sull'analisi degli impatti che la derivazione, intesa sia come manufatti sia come modalità di esercizio del prelievo, può esercitare sulla regione fluviale influenza dal prelievo e sul corridoio fluviale.

Le componenti ambientali che vanno analizzate sono le seguenti:

* idrologia e idraulica della corrente

* morfologia dell'alveo

* acquiferi

* qualità dell'acqua

* componenti biotiche:

* macrobenthos

* ittiofauna

* vegetazione"

E' evidente, quindi, che l'istruttoria dell'ufficio Acque comprende necessariamente gli elaborati riferibili alla valutazione della compatibilità ambientale del progetto, con logica e conseguente competenza ad esprimersi in ordine a tale aspetto. Quanto precede costituisce null'altro che ulteriore esplicitazione della stretta correlazione tra i procedimenti di VIA ed il procedimento concessorio più volte sancita dalla normativa di settore: la valutazione dell'impatto ambientale del progetto è, pertanto, riferibile sia all'ufficio VIA, sia all'ufficio Acque.

Si osserva tra l'altro che l'ufficio VIA aveva già indicato nel Provvedimento Dirigenziale n. 36 del 01.08.2014, conclusivo della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto di San Pio srl, le seguenti criticità al conseguimento di un positivo giudizio di compatibilità ambientale:

- **"DISPONE 1. DI ASSOGGETTARE a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 28.04.2014 con prot. n. 40847, da parte del Sig. Matteo Beccaria, legale rappresentante della San Pio Energia s.r.l., con sede legale in Magliano Alpi, Via Colle di Nava n. 5, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico è emerso che **la realizzazione e l'esercizio della derivazione proposta, in considerazione della localizzazione sia dell'opera di presa sia della restituzione, potranno determinare effetti negativi diretti ed indiretti, anche significativi, sulle componenti ambientali coinvolte a breve, medio e lungo termine.** Il progetto si inserisce, infatti, in un contesto caratterizzato - già ante operam - da un indice di utilizzo idrico del 35.6 %, che - realizzando l'intervento in esame si attesterebbe al 39.6%. Sulla base di quanto rilevato dall'ufficio Acque, l'impianto in esame si pone a ridotta distanza da quelli ad esso contigui e già autorizzati; in particolare, la distanza dalle due derivazioni di monte (378 metri da Treci e 864 metri da Pica Immobiliare) non risulta adeguata in rapporto ai parametri lunghezza della derivazione di Pica Immobiliare, 2480 m e lunghezza della derivazione all'esame, 860 m. Ciò costituisce un **elemento di elevata criticità ambientale a carico del corso d'acqua interferito, al quale verrebbe sottratta la disponibilità di un tratto idrico a regime naturale, adeguato a consentirne il rifiato.** Il regime idrico del Vermenagna tra Limone Piemonte e Vernante risulta già naturalmente soggetto a fenomeni infiltrativi; in particolare, il tratto ove è prevista la derivazione e quello a valle della stessa, sin oltre l'abitato di Vernante (circa 2 km), è depresso sui valori del DMV o al di sotto ditale soglia e la realizzazione dell'impianto in esame non potrà che accentuare tale criticità ambientale. Le misure di portata effettuate e la ricostruzione idrologica hanno evidenziato che la Q₁₈₇ (632 l/s) si infiltra nel tratto di corpo**

idrico interessato dal prelievo; l'impianto pare localizzato ove i fenomeni di scambio con la falda risultano maggiormente marcati. Richiamando la definizione di DMV del Reg. n.8/R-07, risulta che per il 23% dell'anno (alla presa) ed per il 32% dell'anno (alla restituzione), l'alveo si troverebbe in condizioni di vitalità al di sotto della soglia minima. Con riguardo alla qualità ambientale, **il torrente Vermenagna**, inserito tra i corpi idrici di rilevante interesse ambientale ai sensi della vigente normativa, **risulta - già allo stato attuale "probabilmente a rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale"**, ovvero buono stato ecologico e buono stato chimico al 2015. L'intervento in progetto, se realizzato, non potrà certo migliorare le condizioni del corso d'acqua ed è ragionevole ipotizzare un peggioramento sia dell'indicatore "prelievi" sia dell'indicatore "scarichi produttivi", qualora la riduzione di portata nel tratto sotteso comportasse concentrazione di inquinanti. Per quanto attiene la componente suolo e segnatamente la geologia dei luoghi, le trasformazioni e modificazioni del suolo paiono, da un punto di vista dimensionale, di entità considerevole, tali da incidere profondamente sulla predetta componente. Dal punto di vista idrogeologico, **le opere a progetto possono generare un severo effetto cumulativo con le opere relative ad impianti idroelettrici già previste ed in parte autorizzate sia monte sia a valle dell'intervento in esame**. Tale effetto cumulativo potrebbe riguardare le portate in subalveo e, conseguentemente, la qualità e quantità delle acque captate dalla Sorgente San Macario (situata a valle dell'abitato di Vernante). In tale situazione, **sussistono forti dubbi che l'intervento, così come localizzato, possa conseguire un positivo giudizio di compatibilità ambientale, nonché l'autorizzazione alla costruzione e messa in esercizio**;

Nella nota provinciale prot. n. 64055 del 22.07.2013 di richiesta di documentazione integrativa in relazione al progetto di CARBOTRADE GAS S.p.A., si rilevava che: "(...) l'istruttoria tecnica svolta ha evidenziato che l'attuazione dell'impianto proposto pone **seri dubbi circa la sostenibilità ambientale delle opere e degli interventi proposti, in considerazione del contesto di sfruttamento idrico che, già ante operam, caratterizza il bacino idrografico e l'ecosistema fluviale di riferimento**. Dall'attuazione del progetto, così come localizzato, **sono attendibili effetti negativi, anche significativi, a carico delle componenti ambientali interferite**, in termini non tanto di alterazione dello stato attuale dei luoghi, quanto, soprattutto, del regime idrologico naturale, con la possibile compromissione della capacità di autorgenerazione della risorsa idrica e, conseguentemente, con effetti potenzialmente negativi a carico dell'ecosistema fluviale e perifluviale alla stessa associato. A riguardo, si deve considerare che il regime idrico dell'asta fluviale compresa tra Limone e Vernante, risulta naturalmente, già ante operam, soggetto a fenomeni infiltrativi; in particolare, il tratto ove si inserisce la derivazione in esame e quello a valle della stessa, sin oltre l'abitato di Vernante (circa 2 km), è depresso sui valori del DMV od anche inferiori, si trova cioè in condizioni critiche; con la realizzazione dell'impianto in progetto, tali problematiche non potranno che accentuarsi. Inoltre, il torrente Vermenagna, che è inserito tra i corpi idrici di rilevante interesse ambientale ed è pertanto soggetto al raggiungimento di specifici obiettivi di qualità ambientale, nel tratto in esame, ospita una comunità costituita da trote fario, marmorate e Cottus gobio; si evidenzia che quest'ultimo è una specie bentonica reofila, inclusa nell'Allegato II della Direttiva 92/43 CEE e nell'Allegato B del D.P.R. 357/97, particolarmente vulnerabile alle modifiche -anche limitate- del regime di flusso delle acque e della dinamica dei sedimenti e che la trota marmorata è una specie autoctona endemica per l'Italia. Circa l'analisi della qualità ambientale, sulla base del supporto tecnico scientifico di ARPA, risulta che, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva CE/2000/60), "buono" è l'obiettivo di qualità ambientale del torrente Vermenagna, da mantenere o raggiungere entro il 2016. In base ai dati del monitoraggio regionale dei corpi idrici superficiali, relativi al triennio 2009-2011, il corso d'acqua in

questione, nel tratto interessato dall'intervento, identificato con il codice 04SS2N927PI e monitorato presso la stazione di Roccavione, presenta stato chimico e stato ecologico "buono". Ciò nonostante, allo stato attuale, **il torrente Vermenagna risulta "a rischio" di non raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Circa le criticità rilevate con riguardo agli aspetti idraulico, idrologico e di compatibilità ambientale del prelievo**, si rinvia alla relazione istruttoria preliminare svolta dall'Ufficio provinciale Acque (Allegato 4), parte integrante e sostanziale della presente nota. Tutto ciò doverosamente evidenziato, **si invita il proponente a valutare attentamente l'opportunità di proseguire nell'iter procedurale in corso** e, qualora optasse per il prosieguo della procedura, a provvedere ad integrare il progetto sulla base delle seguenti indicazioni (...);

Analogamente, nella nota provinciale prot. n. 117851 del 16.12.2015 di richiesta di documentazione integrativa in relazione al progetto di SAN PIO ENERGIA s.r.l., si rimarcava che: "(...) l'istruttoria tecnica svolta ha evidenziato che l'attuazione dell'impianto proposto pone **seri dubbi circa la sostenibilità ambientale delle opere e degli interventi proposti**, in considerazione del contesto di sfruttamento idrico che, già ante operam, caratterizza il bacino idrografico e l'ecosistema fluviale di riferimento. Dall'attuazione del progetto, così come localizzato, **sono attendibili effetti negativi, anche significativi, a carico delle componenti ambientali interferite**, in termini non tanto di alterazione dello stato attuale dei luoghi, quanto, soprattutto, del regime idrologico naturale, con la possibile compromissione della capacità di autorigenerazione della risorsa idrica e, conseguentemente, con effetti potenzialmente negativi a carico dell'ecosistema fluviale e perifluviale alla stessa associato. A riguardo, si deve considerare che il regime idrico dell'asta fluviale compresa tra Limone e Vernante, risulta naturalmente, già ante operam, soggetto a fenomeni infiltrativi; in particolare, il tratto ove si inserisce la derivazione in esame e quello a valle della stessa, sin oltre l'abitato di Vernante (circa 2 km), è depresso sui valori del DMV od anche inferiori, si trova cioè in condizioni critiche; con la realizzazione dell'impianto in progetto, tali problematiche non potranno che accentuarsi. Con riguardo alla qualità ambientale, il torrente Vermenagna, inserito tra i corpi idrici di rilevante interesse ambientale ai sensi della vigente normativa, risulta -già allo stato attuale "probabilmente a rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale", ovvero buono stato ecologico e buono stato chimico al 2015. L'intervento in progetto, se realizzato, non potrà certo migliorare le condizioni del corso d'acqua ed è ragionevole ipotizzare un peggioramento sia dell'indicatore "prelievi" sia dell'indicatore "scarichi produttivi", qualora la riduzione di portata nel tratto sotteso comportasse concentrazione di inquinanti. Per quanto attiene la componente suolo e segnatamente la geologia dei luoghi, le trasformazioni e modificazioni del suolo paiono, da un punto di vista dimensionale, di entità considerevole, tali da incidere profondamente sulla predetta componente. Dal punto di vista idrogeologico, le opere a progetto possono generare un severo effetto cumulativo con le opere relative ad impianti idroelettrici già previste ed in parte autorizzate sia monte sia a valle dell'intervento in esame. Tale effetto cumulativo potrebbe riguardare le portate in subalveo e, conseguentemente, la qualità e quantità delle acque captate dalla Sorgente San Macario (situata a valle dell'abitato di Vernante). Tutto ciò doverosamente evidenziato, **si invita il proponente a valutare attentamente l'opportunità di proseguire nell'iter procedurale in corso** e, qualora optasse per il prosieguo della procedura, a provvedere ad integrare il progetto sulla base delle seguenti indicazioni (...)"

Anche volendo considerare fondate le argomentazioni in ordine alla mancata espressione di un parere complessivo da parte dell'ufficio VIA circa gli impatti degli interventi in questione sui diversi comparti ambientali interferiti, appare chiaro -in ragione della tipologia progettuale in discussione- che gli approfondimenti sulle componenti aria, suolo, sottosuolo, paesaggio, flora e fauna, sarebbero risultati del tutto irrilevanti e marginali rispetto alle analisi sugli effetti della sottrazione idrica a carico della componente primaria acqua che è quella che subisce l'impatto

quali-quantitativo più significativo anche in ragione –nel contesto di riferimento- del rilevante livello di pressione cui già ante operam è sottoposta (a causa dei critici indici di sfruttamento idrico del bacino idrografico e dell'ecosistema fluviale del torrente Vermenagna).

PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

La Conferenza dei Servizi è stata convocata, secondo quanto indicato all'ad. 26 bis del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m.i., per valutare contestualmente sia la compatibilità ambientale dei progetti concorrenti sia la preferenza da accordarsi all'istanza che, tra le due ammesse in concorrenza, meglio risponde ai requisiti di cui all'ad. 18 del D.P.G.R. medesimo. In particolare l'art. 26bis del citato Regolamento indica: *“In presenza di domande concorrenti, l'autorità concedente forma una **graduatoria di tutte le domande per le quali non sono emersi elementi di incompatibilità ambientale ed individua tra di esse quella da preferire, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 18**”*. Pertanto si tratta di una Conferenza decisoria dovendo essere deciso l'esito del Giudizio di Compatibilità Ambientale dei progetti e, nel caso non fossero emersi motivi di incompatibilità, si sarebbe determinata la graduatoria tra i concorrenti.

Ad ogni buon conto si osserva che la questione nominale addotta, non rappresenta, di per sé, elemento di illegittimità della scelta procedurale attuata. Diversamente opinando, un'ulteriore prosecuzione del procedimento, a fronte di una già conclamata condizione di non assentibilità del progetto, avrebbe costituito un indebito aggravio procedurale, in contrasto con i criteri di efficienza ed efficacia del procedimento amministrativo.

MANCATO RISCONTRO OSSERVAZIONI PRESENTATE

Le integrazioni progettuali fornite dai proponenti sono state analizzate e valutate ai fini della decisione finale alle pagine 3 e 4 del parere dell'ufficio Acque prot. n. 19375 del 15.03.2016.

AGGIORNAMENTO DATI ED ALTRE OSSERVAZIONI

Come già indicato a pag. 3 del parere dell'ufficio Acque prot. n. 19375 del 15.03.2016, l'impatto ambientale di un prelievo ad uso idroelettrico, è dovuto, come ampiamente noto e dimostrato nella letteratura tecnico scientifica, ai seguenti fattori:

- impatto sulla **geomorfologia** del corso d'acqua, con le connesse trasformazioni morfologiche dovute alla modifica dei fenomeni di trasporto solido;
- impatto sulla **qualità delle acque** nel tratto sotteso dove è presente il solo DMV, la cui modifica può ripercuotere i suoi effetti successivamente anche a monte ed a valle del prelievo;
- impatto sulla **vegetazione riparia** nel tratto sotteso, con modifica dei limiti di colonizzazione delle specie presenti in funzione delle frequenze di inondamento che risultano modificate a seguito del prelievo;
- impatto sulla **fauna ittica e macrobentonica** che può ripercuotere i suoi effetti successivamente anche a monte ed a valle del prelievo.

Tali aspetti sono altresì stati dettagliatamente argomentati nel **Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021**, nell'Allegato 7.2 dell'Elaborato 7 *“Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche”* e nell'Elaborato 2 *“Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee”* del Piano medesimo, cui si rimanda integralmente. Sono inoltre dettagliatamente descritti nelle *“Linee guida per la valutazione e il monitoraggio della compatibilità ambientale degli impianti idroelettrici con l'ecosistema fluviale”* della Regione Piemonte, approvate con D.G.R. 16 marzo 2015, n. 28-1194 e nel documento *“Impatti Ambientali delle Derivazioni Idriche - Norme tecniche”* di ARPA Piemonte, datato Luglio 2015.

Lo stato ambientale del Torrente Vermenagna, come indicato nel parere dell'ufficio Acque prot. n. 19375 del 15.03.2016 e di ARPA Piemonte prot. n. 21597 del 15.03.2016 è **BUONO (Stato ecologico ELEVATO da confermare con dato IDRAIM)**; per tali casi, l'Autorità di Bacino del

Fiume Po nelle F.A.Q. (DIRETTIVA DERIVAZIONI) pubblicate al link <http://pianoacque.adbpo.it/faq-domande-frequenti/>, ha indicato: "Quale valore di stato ambientale del CI devo assumere nel caso di quei corpi idrici classificati in stato "elevato" da confermare (o "buono potenzialmente elevato")? **Per il principio di precauzione, ai fini dell'applicazione della DD in CI classificati in stato ambientale "elevato" si assume comunque tale stato di qualità ambientale, in attesa della sua conferma definitiva**"; a ciò si aggiunge che nelle integrazioni progettuali prodotte dalla Società CARBOTRADE GAS S.p.A. è indicato che lo stato di qualità ecologico del T. Vermenagna è ELEVATO con l'indice STAR ICMi ricavato nel monitoraggio 2013; analogamente nelle integrazioni progettuali prodotte dalla Società SAN PIO ENERGIA S.r.l. è indicato che con il monitoraggio eseguito il 27.01.2016 è stato rilevato uno stato di qualità ecologico del T. Vermenagna ELEVATO con l'indice STAR ICMi.

Relativamente ai calcoli effettuati dall'ufficio Acque, si specifica quanto segue. Le derivazioni presenti sul corpo idrico cod. **04SS2N927PI** denominato **Vermenagna** ad oggi sono le seguenti (quadro aggiornato prendendo in considerazione le osservazioni dei Proponenti; fonte dati: SIRI):

N. classificazione pratica	Titolare	Uso
CN2025	DALMASSO GIULIO LORENZO	agricolo
CN2026	CONSORZIO IRRIGUO VALLON FANTINO	agricolo
CN1588/A2	CONSORZIO IRRIGUO BEDALE SOPRANO	agricolo
CN2160	ASTEGIANO SERGIO GIUSEPPE	agricolo
CN1588/A1	COMUNE DI ROBILANTE	civile
CN5275	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	lavaggio inerti
CN5127 E CN5128	LIMONE IMPIANTI FUNIVIARI E TURISTICI S.P.A.	produzione di beni e servizi
CN1138	DALMASSO MARILENA	agricolo
CN 2563	ITALGEN S.P.A.	energetico
CN1589/B2	GIORDANO DARIO	energetico
CN1588/A3	MARCHISIO PAOLO	energetico
CN5649	FUTURA	energetico
CN5361	ENERGIA PULITA S.R.L.	energetico
CN5056/2	PICA IMMOBILIARE S.R.L.	energetico
CN1622	FRUTTERO ANGELO	energetico
CN5221	WONDER FALLS S.R.L.	energetico

Si rileva che nelle osservazioni di entrambi i Proponenti, non sono state prese in considerazione tutte le derivazioni esistenti e le corrette lunghezze dei tratti sottesi.

VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI UTILIZZO

Nella tabella sotto riportata sono indicati gli **indici di utilizzo del corpo idrico** cod. 04SS2N927PI nella situazione ante operam (distanze calcolate come previsto dal D.P.G.R. 29.07.2003, n.10/R e s.m.i.):

Lunghezza complessiva dell'asta L (m)	Lunghezza complessiva tratti sottesi da derivazioni S (m)	Indice di utilizzo dell'asta S/L
24900	11175	44,88 %

Nella tabella sotto riportata sono invece indicati i parametri del corpo idrico nella situazione post operam (eventuale approvazione di uno dei progetti in esame), estrapolando i dati dalle pagg. 5-7 del parere dell'ufficio Acque prot. n. 19375 del 15.03.2016:

Impianto in progetto	Lunghezza complessiva dell'asta L (m)	Lunghezza complessiva tratti sottesi da derivazioni S (m)	Indice di utilizzo dell'asta S/L
5809 - CARBOTRADE GAS S.p.A.	24900	12495	50.18 %
5869 - SAN PIO	24900	12025	48.29 %

ENERGIA S.r.l.

VALUTAZIONE DELLE PRESSIONI - STATO ANTE OPERAM

Ai sensi del PdGPO si procede alla valutazione delle pressione esercitate dai prelievi ad uso idroelettrico presenti sul torrente Vermenagna (C.I. cod. 04SS2N927PI):

Lunghezza complessiva C.I. (m)	Lunghezza del C.I. sottesa (m)	Percentuale del corpo idrico sottesa
24.900	11175	44,88 %

Portata massima derivabile (l/s)	Portata media mensile naturalizzata per il C.I. (l/s)	Rapporto Qmax e Qmed naturalizzata (%)
9.000	2225	404,50 %

Qnaturalizzata alla sezione di presa della derivazione in progetto posta più a valle

Portata massima derivabile (l/s)	Portata media mensile naturalizzata per il C.I. (l/s)	Rapporto Qmax e Qmed naturalizzata (%)
9.000	4.460	201,79 %

Qnaturalizzata alla sezione di chiusura del corpo idrico

Poiché la portata massima concessa sul corpo idrico eccede la portata media naturalizzata e la percentuale di sottensione supera il 30%, la pressione degli impianti idroelettrici presenti già allo stato ante operam sul corpo idrico cod. 04SS2N927PI risulta **potenzialmente significativa**, secondo la definizione data dal PdGPO:

“Una pressione è definita “significativa” qualora da sola, o in combinazione con altre, contribuisce ad un impatto (un peggioramento dello stato) che può mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui all’art. 4, comma 1, della Direttiva 2000/60/CE, che comprendono il raggiungimento dello stato buono, il non deterioramento dello stato (...).”

APPLICAZIONE LINEA GUIDA “DIRETTIVA DERIVAZIONI”

Utilizzando come **“linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPO vigente”** la **“DIRETTIVA DERIVAZIONI”** al fine di applicare la **migliore conoscenza tecnica attualmente disponibile** per la verifica della compatibilità con il PdGPO e con gli Elaborati 2 e 7 del medesimo, si procede con l’applicazione di tale metodologia alle istanze in oggetto:

ISTANZA DI CONCESSIONE N. 5809 - CARBOTRADE GAS S.p.A.

PARAMETRI PER L’APPLICAZIONE DELLA “DIRETTIVA DERIVAZIONI”

Codice ID_CI2015 corpo idrico	04SS2N927PI	
Denominazione corpo idrico	Vermenagna	
L = Lunghezza Corpo Idrico	24900	m
Stato di qualità ambientale del Corpo Idrico	BUONO (Stato ecologico <u>ELEVATO</u> da confermare con dato IDRAIM)	
Pressioni Significative	3.6.1 Prelievi/diversione di portata - Idroelettrico 4.5.1 Alterazioni morfologiche	
Qn = portata media naturalizzata Corpo Idrico	2218	l/s
D = Portata massima impianto in esame	4000	l/s
S = Tratto sotteso impianto in esame	1320	m
D cumulo = Più elevata portata massima derivabile	9279	l/s
S cumulo = Lunghezza dei tratti sottesi (cumulo)	12495	m
D/Qn	180.34	%
S/L	5.30	%
D/Qn cumulo	418.35	%
S/L cumulo	50.18	%

ALTERAZIONI IDROLOGICHE

Rapporto tra lunghezza del tratto sotteso "S" e lunghezza del corpo idrico "L"	Rapporto tra la portata massima derivabile "D" e la portata media naturalizzata "Qn" del corpo idrico		
	D/Qn>1	0,5<D/Qn<1	D/Qn<0,5
S/L>0,15	-	-	-
0,075<S/L<0,15	-	-	-
S/L<0,075	Lieve	-	-

VALUTAZIONE SINGOLA

Rapporto tra lunghezza del tratto sotteso S e lunghezza del corpo idrico L	Rapporto tra la portata massima derivabile D e la portata media naturalizzata Qn del corpo idrico		
	D/Qn>1	0,5<D/Qn<1	D/Qn<0,5
S/L>0,30	Rilevante	-	-
0,15<S/L<0,30	-	-	-
S/L<0,15	-	-	-

VALUTAZIONE "CUMULO"

In base a quanto sopra riportato, l'impatto della derivazione è classificato come **RILEVANTE**.

METODOLOGIA ERA

Stato ambientale del corpo idrico	Impatto generato dall'intervento		
	Lieve (non c'è scadimento di qualità)	Moderato (potrebbe esserci scadimento di qualità)	Rilevante (c'è scadimento di qualità)
ELEVATO	-	-	E(**)
BUONO	-	-	-
SUFFICIENTE	-	-	-
SCARSO	-	-	-
CATTIVO	-	-	-

(**) E' ammessa la deroga in applicazione dell'art. 4.7 della DQA per i prelievi destinati all'uso potabile. Sono altresì ammesse le derivazioni a scopo idroelettrico per autoconsumo nelle località remote non servite dalla rete elettrica e ove l'intervento rappresenti la migliore opzione ambientale. Con l'utilizzo del metodo ERA applicato all'analisi impatto-stato qualitativo del corpo idrico, l'intervento in progetto ricade nell'area di **ESCLUSIONE**.

ISTANZA DI CONCESSIONE N. 5869 - SAN PIO ENERGIA S.r.l.

PARAMETRI PER L'APPLICAZIONE DELLA "DIRETTIVA DERIVAZIONI"

Codice ID_Ci2015 corpo idrico	04SS2N927PI	
Denominazione corpo idrico	Vermenagna	
L = Lunghezza Corpo Idrico	24900	m
Stato di qualità ambientale del Corpo Idrico	BUONO (Stato ecologico <u>ELEVATO</u> da confermare con dato IDRAIM)	
Pressioni Significative	3.6.1 Prelievi/diversione di portata - Idroelettrico 4.5.1 Alterazioni morfologiche	
Qn = portata media naturalizzata Corpo Idrico	2225	l/s
D = Portata massima impianto in esame	5000	l/s
S = Tratto sotteso impianto in esame	850	m
D cumulo = Più elevata portata massima derivabile	9279	l/s
S cumulo = Lunghezza dei tratti sottesi (cumulo)	12025	m
D/Qn	224.72	%
S/L	3.41	%
D/Qn cumulo	417.03	%
S/L cumulo	48.29	%

ALTERAZIONI IDROLOGICHE

Rapporto tra lunghezza del tratto sotteso "S" e lunghezza del corpo idrico "L"	Rapporto tra la portata massima derivabile "D" e la portata media naturalizzata "Qn" del corpo idrico		
	D/Qn>1	0,5<D/Qn<1	D/Qn<0,5
S/L>0,15	-	-	-
0,075<S/L<0,15	-	-	-
S/L<0,075	Lieve	-	-

VALUTAZIONE SINGOLA

Rapporto tra lunghezza del tratto sotteso S e lunghezza del corpo idrico L	Rapporto tra la portata massima derivabile D e la portata media naturalizzata Qn del corpo idrico		
	D/Qn>1	0,5<D/Qn<1	D/Qn<0,5
S/L>0,30	Rilevante	-	-
0,15<S/L<0,30	-	-	-
S/L<0,15	-	-	-

VALUTAZIONE "CUMULO"

In base a quanto sopra riportato, l'impatto della derivazione è classificato come **RILEVANTE**.

METODOLOGIA ERA

Stato ambientale del corpo idrico	Impatto generato dall'intervento		
	Lieve (non c'è scadimento di qualità)	Moderato (potrebbe esserci scadimento di qualità)	Rilevante (c'è scadimento di qualità)
ELEVATO	-	-	E(**)
BUONO	-	-	-
SUFFICIENTE	-	-	-
SCARSO	-	-	-
CATTIVO	-	-	-

(**) E' ammessa la deroga in applicazione dell'art. 4.7 della DQA per i prelievi destinati all'uso potabile. Sono altresì ammesse le derivazioni a scopo idroelettrico per autoconsumo nelle località remote non servite dalla rete elettrica e ove l'intervento rappresenti la migliore opzione ambientale. Con l'utilizzo del metodo ERA applicato all'analisi impatto-stato qualitativo del corpo idrico, l'intervento in progetto ricade nell'area di **ESCLUSIONE**.

Si rileva che per entrambi i progetti, l'aggiornamento delle derivazioni esistenti sul T.te Vermenagna a seguito delle osservazioni pervenute, non ha comportato alcun cambiamento dei risultati ottenuti.

Richiamato quando indicato dalla "direttiva derivazioni" in merito alla determinazione del **RISCHIO AMBIENTALE**: "La valutazione comparata di Impatto sul corpo idrico (lieve, moderato, rilevante) e Valore ambientale dello stesso (elevato, buono, sufficiente, ecc) porta alla determinazione del rischio ambientale derivante da uno specifico intervento. Nel caso delle derivazioni oggetto della presente Direttiva, sono state definite tre categorie di rischio ambientale (basso, medio, alto) e di relativa accettabilità in base ad alcuni principi base mutuabili dalla DQA. L'accettabilità del rischio è stata individuata applicando le tre classi della metodologia ERA (Esclusione, Repulsione, Attrazione). In base ad essa, si possono definire così diverse categorie di rischio ambientale alle quali associare un livello di ammissibilità e di compatibilità dell'intervento.";

Richiamato quando definito per l'impatto **RILEVANTE**: "l'impatto della derivazione, singolo o cumulato con altri impatti incidenti sul corpo idrico, induce effetti di degrado delle caratteristiche ambientali tali da comportare lo scadimento della classe di qualità del corpo idrico".

Richiamato quanto previsto dal PdGPO per la casistica **ESCLUSIONE** "L'intervento non è realizzabile in via ordinaria. L'intervento è realizzabile nei casi in cui il PdGPO abbia identificato i requisiti per l'applicazione della deroga di cui ai commi 5 e 7 dell'Art. 4 della DQA".

Si rileva che l'impatto di ognuno dei 2 progetti risulta classificato come RILEVANTE e con l'utilizzo del "metodo ERA applicato all'analisi impatto-stato qualitativo del corpo idrico che

permette di definire l'idoneità di una derivazione in un corpo idrico classificato", **ricade nell'area di ESCLUSIONE** e "L'intervento non è realizzabile in via ordinaria".

- con riferimento al fatto che le infiltrazioni sono lievi e sono naturali, si ribadisce quanto indicato a pag. 4 del parere dell'ufficio Acque prot. n. 19375 del 15.03.2016: "*con riferimento all'esistente tratto di Torrente Vermenagna soggetto a fenomeni di infiltrazione naturale, rimane confermato che la creazione - in continuità e sovrapposizione dello stesso - di un ulteriore tratto di corso d'acqua soggetto per la maggior parte dell'anno al solo DMV (per effetto del prelievo idroelettrico), non può che avere ripercussioni negative "sulle caratteristiche qualitative, quantitative e sulla conservazione degli habitat del corso d'acqua" e sul "rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità".* Circa la non lievità quantitativa di tali infiltrazioni, la stessa è stata indicata nei pareri prot. n. 59856 del 09.07.2013 e n. 73714 del 22.07.2014 dell'ufficio Acque e confermata dalle misure effettuate dai Proponenti.
- per il calcolo del cumulo, la Direttiva Derivazioni al Paragrafo 3.2 dell'Allegato 1 indica: "*in presenza di una o più nuove derivazioni, gli indicatori devono essere determinati come somma delle pressioni esistenti con quella indotta dai nuovi interventi*"

INDICAZIONE DELLE CONDIZIONI PER OTTENERE I NECESSARI ATTI DI CONSENSO (Art. 14 quater c. 1 L. 241/90)

Viene fatto riscontrare che, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, il dissenso delle amministrazioni deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

L'esigenza di un dissenso costruttivo non può essere interpretata in senso assurdamente impositivo. E' infatti chiaro che la disposizione anzirichiamata è di facile applicazione, in presenza di "dissensi" correlati a specifici aspetti progettuali, in relazione ai quali è chiaramente agevole pervenire all'esplicitazione di correzioni funzionali all'espressione di un assenso.

Altrettanto non può dirsi in riferimento al parere negativo concernente i progetti in argomento: risulta infatti non possibile pervenire ad una puntuale indicazione delle specifiche modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. D'altro canto lo stesso **Consiglio di Stato, sez. IV, 24/05/2013, (ud. 03/07/2012, dep.24/05/2013), n. 2836** ha avuto modo di rilevare che la **motivazione** e la **coeva individuazione** delle modifiche progettuali sono necessarie, ove possibili.

È peraltro insito nel tenore del parere negativo espresso che dette modifiche non possono che consistere in una diversa localizzazione in contesti meno impattati. Per meglio dire: le ragioni del diniego, sono tali da recare, *in res ipsa*, in considerazione dei livelli di rischio e delle ricadute potenziali derivanti dalla realizzazione dei progetti, l'esplicitazione dei cambiamenti necessari ai progetti per una loro successiva approvazione: dovranno essere rilocalizzati in ambiti meno compromessi e, in ogni caso, dovranno fornire adeguate garanzie di compatibilità con gli obiettivi di tutela quali-quantitativa del corpo idrico previsti dalla normativa vigente.. Far discendere dalla mancata indicazione anzidetta, l'illegittimità del dissenso per carenza dei requisiti di adeguatezza risulta francamente contrario a qualsivoglia criterio di logica e ragionevolezza.

Relativamente alle indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, ai sensi dell'art. 14quater della L. 241/1990 e s.m.i., seppur già evidenti nel parere e nelle motivazioni dell'ufficio Acque prot. n. 19375 del 15.03.2016, si esplicita che, in considerazione dei livelli di rischio e delle ricadute potenziali derivanti dalla realizzazione dei progetti proposti, deve essere individuata una diversa localizzazione in contesti meno impattati. I nuovi progetti rilocalizzati, dovranno in ogni caso fornire le adeguate garanzie di compatibilità con gli obiettivi di tutela quali-quantitativa del corpo idrico previsti dalla normativa vigente e con quanto sopra riportato; tale affermazione non è né generica né astratta, in quanto rilevato che sul T. te Vermenagna "*la pressione esercitata dagli impianti idroelettrici, già allo stato ante operam (44,88%), è potenzialmente significativa*" e qualunque nuovo intervento "*ricade nell'area di ESCLUSIONE*", l'unica modifica progettuale possibile è proporre un impianto su un altro "Corpo Idrico" meno impattato.

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 1° LUGLIO 2015 - CAUSA C-461/13

Il proponente, richiamando la **Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1° luglio 2015 - Causa C-461/13** citata nel parere dell'ufficio Acque, osserva che non vi è opportuna contestualizzazione della medesima affermando che non vi è prova del deterioramento dello stato del corpo idrico o del pregiudizio al raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali

Si osserva che la Sentenza in questione NON fa riferimento ad un degrado già esistente delle singole componenti che concorrono a definire lo stato ambientale di un corpo idrico, ma stabilisce che, *l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della direttiva 2000/60/CE (DQA) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di diniego dell'autorizzazione è da ritenersi vigente quando il progetto sia **idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque alla data prevista da tale direttiva.***

Diversamente da quanto asserito dal proponente detto obbligo sussiste, non solo laddove vi sia certezza assoluta dei rischi indotti da un'attività, bensì anche nei casi in cui i danni siano solo potenziali, traducendosi nel dovere per le pubbliche amministrazioni di porre in essere una prevenzione anticipata rispetto al consolidarsi delle conoscenze scientifiche. La valutazione svolta è stata, per l'appunto, attuata utilizzando come **"linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPO vigente"** la **"DIRETTIVA DERIVAZIONI"** al fine di applicare la **migliore conoscenza tecnica attualmente disponibile** per la verifica della compatibilità con il PdGPO e con gli Elaborati 2 e 7 del medesimo.

D'altro canto la stessa Autorità di bacino del fiume Po, ha specificato che **"è possibile affermare che la valutazione introdotta con la Direttiva è sensibile all'andamento di ciascun parametro di qualità ambientale influenzato dalle derivazioni e che pertanto può essere considerata coerente con il divieto sopra richiamato (divieto di deterioramento per ogni singola componente di stato ambientale del CI e non solo per il suo stato complessivo) e, in ultima analisi, con la DQA"**.

- come già indicato nel parere dell'ufficio Acque prot. n. 19375 del 15.03.2016, si conferma che *"il DMV proposto è prossimo al minimo normativo (circa 320 l/s) per entrambi gli impianti, cui è stata sommata la portata che si perde per infiltrazione nel tratto sotteso"*; ovvero se ai valori indicati in progetto si decurta la parte sommata per compensare le infiltrazioni (che quindi non scorrono in alveo), si ottiene il DMV minimo normativo.

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Richiamato quanto già indicato alle pagine 4 e 5 del parere dell'ufficio Acque prot. n. 19375 del 15.03.2016 e quanto espresso a Verbale dal medesimo ufficio, si ribadisce il concetto, meglio esplicitandolo:

premesso che il principio di precauzione può essere invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno sono stati identificati tramite una valutazione scientifica ed obiettiva, allorchè detta valutazione non consenta di determinare il rischio con sufficiente certezza.

Il ricorso a tale principio si iscrive nel quadro generale dell'analisi del rischio (comprensiva della valutazione del rischio, della gestione del rischio e della comunicazione del rischio) e, più precisamente, nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla presa di decisione.

Il ricorso al medesimo è giustificato allorquando ricorrano tre condizioni: l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi, la valutazione dei dati scientifici disponibili e l'ampiezza dell'incertezza scientifica.

La Provincia, nell'attuale condizione di non sussistenza di certezze scientifiche assolute sui reali pericoli correlati agli interventi ha effettuato con un'attendibilità scientificamente significativa un'analisi del rischio e delle ricadute potenziali derivanti dai progetti utilizzando come **"linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPO vigente"** la **"DIRETTIVA DERIVAZIONI"** strumento che rappresenta elemento di **migliore conoscenza tecnica attualmente disponibile** per la verifica della compatibilità con il PdGPO e con gli Elaborati 2 e 7 del medesimo.

L'utilizzo di tale strumento valutativo è stato effettuato tenendo conto in particolare:

- della Deliberazione n. 8 del 17.12.2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po - con cui è stata adottata la **“Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano” (Direttiva Derivazioni)** -, la quale indica che dalla data di pubblicazione sul sito web dell'AdBPo la Direttiva *“si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo”* (art. 5). L'art. 7 di tale deliberazione, in particolare, specifica che **“Per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione, la Direttiva assume il valore di linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPO vigente”**;
- dei **“Criteri di applicazione”** trasmessi con nota dell'Autorità di Bacino prot. n. 354/5.2 del 25.01.2016 ove si ribadisce l'applicabilità della Direttiva alle istanze in corso di istruttoria.

Sulla scorta di tale analisi è giunta per l'appunto a ritenere, con grado di rischio specifico rilevante, che la realizzazione degli interventi proposti sul sito in questione, sia idonea a determinare effetti deteriori sulla qualità ambientale del corpo idrico.

La comunicazione del rischio è avvenuta tramite la fase partecipativa della Conferenza dei servizi, mediante la quale i risultati della valutazione scientifica e della valutazione del rischio sono stati resi pubblici a tutte le parti in causa che hanno così avuto possibilità di partecipare allo studio delle azioni prevedibili nella maggiore trasparenza possibile.

Allo stato attuale la presa di decisione corrispondente alla gestione del rischio porta a stabilire come non accettabili il livello di rischio individuato e le conseguenze potenziali dell'assenza di azione: ciò comporta la necessità di agire senza attendere maggiori informazioni scientifiche. Da ciò discende il parere negativo espresso.

Nella scelta attuata attraverso l'invocazione del principio di precauzione hanno trovato, comunque, estrinsecazione i principi generali di buona gestione dei rischi: la proporzionalità tra le misure prese ed il livello di protezione cercato: l'opzione zero si considera l'unica accettabile in relazione al rischio individuato; la non discriminazione nell'applicazione delle misure: la stessa risoluzione è stata applicata a tutti i progetti; la coerenza delle misure: analoghi approcci sono stati attuati in situazioni analoghe; l'esame degli effetti riferibili all'azione e all'assenza di azione; la possibilità di una ripresentazione del progetto e di un riesame delle misure alla luce dell'evoluzione scientifica.

APPLICAZIONE DIRETTIVA DERIVAZIONI

Come già ampiamente argomentato, la Provincia non ha effettuato un' applicazione retroattiva della direttiva derivazioni bensì ha utilizzato la stessa come **“linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPO vigente”**, in applicazione della Deliberazione n. 8 del 17.12.2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po .

L'utilizzo della Direttiva Derivazioni d'altro canto è coerente con la finalità di applicare la **migliore conoscenza tecnica attualmente disponibile** per la verifica della compatibilità con il PdGPO e con gli Elaborati 2 e 7 del medesimo.

Si osserva che la stessa Autorità di bacino del fiume Po ha affermato che *“la Direttiva Derivazioni risponde alla necessità di compiere valutazioni rispettose dell'art. 12bis del Testo Unico sulle acque, così come modificato dall'art. 96, c. 3, del D. Lgs. 152/2006”* evidenziando *“l'opportunità della sua applicazione anche alle istanze ancora in corso”*.

A seguito dell'applicazione delle Linee Guida Direttiva Derivazioni è stato rilevato che **l'impatto di ognuno dei due progetti risulta classificato come RILEVANTE** e ogni singolo intervento, mediante l'utilizzo del *“metodo ERA applicato all'analisi impatto-stato qualitativo del corpo idrico che permette di definire l'idoneità di una derivazione in un corpo idrico classificato”*, **ricade nell'area di ESCLUSIONE** e, pertanto, *“non è realizzabile in via ordinaria”*.

Considerato che l'applicazione di tale direttiva costituisce *“la condizione minima necessaria per verificare la compatibilità delle derivazioni oggetto delle istanze di nuova concessione (...) rispetto alle finalità ed agli obiettivi previsti dalle disposizioni di Legge e di Piano, nonché rispetto alle prescrizioni formulate in sede comunitaria”* e visti i risultati ottenuti dall'applicazione del metodo ERA all'analisi di impatto-stato qualitativo del corpo idrico (previsto nel PdGPO), come già

diffusamente esposto, si ritiene sussista un rischio specifico rilevante che la realizzazione degli interventi proposti sul sito in questione determini effetti deteriori sulla qualità ambientale del corpo idrico.

Si rileva inoltre che:

- l'indice di utilizzo attuale del corpo idrico è già pari al 44.88%; con la realizzazione di uno degli impianti proposti raggiungerebbe valori tra il 48.29% e il 50.18%);
- secondo il PdGPO, la pressione esercitata dagli impianti idroelettrici, già allo stato ante operam ($Q/Q_n = 201.79\%$ e $S/L = 44.88\%$), è potenzialmente significativa ($Q/Q_n > 100\%$ e $S/L > 30\%$). Una pressione è definita "significativa" qualora da sola, o in combinazione con altre, contribuisce ad un impatto (un peggioramento dello stato) che può mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui all'art. 4, comma 1, della Direttiva 2000/60/CE, che comprendono il raggiungimento dello stato buono, il non deterioramento dello stato (...).

Pertanto, valutato il livello di rischio e le ricadute potenziali derivanti dai progetti, in applicazione del richiamato Principio di Precauzione di cui all'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ed all'art. 301 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed alla luce di quanto previsto:

- dall'art. 19, comma 1, lettera a) del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i. "incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni della pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei servizi idrici nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità";
- dall'art. 18 "Criteri per il rilascio della concessione", comma 1, lettere c) "incidenza del prelievo sulle caratteristiche qualitative, quantitative e sulla conservazione degli habitat del corso d'acqua", e) "valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati" e g) "coerenza del prelievo con gli strumenti di pianificazione vigenti" del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i.;
- dall'art. 12 bis, comma 1 lettera a) del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i. (art. 96, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) il quale indica "Il provvedimento di concessione è rilasciato se (...) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato" e con l'art. 76, comma 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- dai principi di cui agli artt. 3ter e 3quater del medesimo D. Lgs 152/2006 e s.m.i.
- dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021, adottato in salvaguardia (ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) con Deliberazione n° 7 del 17.12.2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po. Nello specifico tale deliberazione all'art. 10 prescrive che dalla data di pubblicazione dello stesso sul GURI, **"le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli Elaborati di detto Piano e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al Programma di misure dell'Elaborato 7 del Piano medesimo"**. In particolare è quindi ricompreso anche l'Allegato 7.2 dell'Elaborato 7 "**Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche**" che fornisce criteri omogenei di valutazione della compatibilità delle derivazioni d'acqua rispetto alla "Direttiva Quadro sulle Acque" n. 2000/60/CE (DQA) che tengano conto dell'esperienza maturata nella fase di prima applicazione del "Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po";

l'ufficio Acque, ha proposto all'Autorità Concedente ed alla Conferenza dei Servizi quale esito istruttorio, il **DINIEGO delle istanze di Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. 5809 (Società CARBOTRADE GAS S.p.A.) e n. 5869 (Società SAN PIO ENERGIA S.r.l.) riscontrando, conseguentemente, la non sussistenza dei presupposti per un Giudizio Positivo di Compatibilità Ambientale.**

Consequentemente pertanto non ha proceduto a definire la "graduatoria di tutte le domande per le quali non sono emersi elementi di incompatibilità ambientale" individuando "tra di esse quella da preferire", ai sensi dell'art. 26bis, comma 7 del D.P.G.R. 29.07.2003 n.10/R e s.m.i.

Circa le osservazioni concernenti l'illogicità e irrazionalità della DIRETTIVA DERIVAZIONI ed il preteso contrasto della stessa con il RD 1775/1933, si rimanda a quanto indicato nella Direttiva

stessa, nella Deliberazione n. 8 del 17.12.2015 del CI di AdBPo, nei "Criteri di applicazione" trasmessi da AdBPo con nota prot. n. 354/5.2 del 25.01.2016 e nelle F.A.Q. (DIRETTIVA DERIVAZIONI) pubblicate al link <http://pianoacque.adbpo.it/faq-domande-frequenti/>;

Viene osservato, inoltre, che la Direttiva Derivazioni all'art. 6 Deliberazione n. 8 del 17.12.2015 del CI di AdBPo indica che entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della Deliberazione sul sito web dell'Autorità di bacino, "sulla base dei risultati prodotti dalla prima applicazione della stessa, l'Autorità di bacino del fiume Po procede alla eventuale revisione della Direttiva, con particolare riferimento ai valori delle soglie per la definizione dell'impatto tra rilevante e moderato e tra moderato e lieve designati per l'applicazione della metodologia ERA, di cui agli allegati 1 e 2.". Tale riferimento non può essere letto come un'attuale impossibilità di applicazione della Direttiva, in vista di un'eventuale modificazione delle soglie: qualora le soglie venissero modificate, le istanze potranno essere ripresentate ma non è contemplata alcuna sospensione dei procedimenti in corso.

COMPATIBILITÀ DEI PROGETTI CON IL PIANO GESTIONE

I Proponenti non hanno dimostrato con modalità alternative la compatibilità dei progetti proposti con il **Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021**, ma hanno esclusivamente contestato l'applicazione retroattiva della DIRETTIVA DERIVAZIONI (che ai sensi dell'art. 7 della Deliberazione n. 8 del 17.12.2015 di AdBPo "Per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione, la Direttiva assume il valore di linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPo vigente") ed i calcoli svolti dall'ufficio Acque.

Si ribadisce che, sin dalla Deliberazione n° 7 del 17.12.2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, il PdGPo è stato adottato "in salvaguardia" ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). Detto disposto in proposito stabilisce che "**In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche con efficacia inibitoria di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti**". La Deliberazione richiamata ha tra l'altro previsto all'art. 10 che dalla data di pubblicazione dello stesso sul GURI, "**le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli elaborati di detto Piano e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al Programma di misure dell'Elaborato 7 del Piano medesimo**".

PARERE DELL' AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

L'Autorità di Bacino del Fiume Po - con Note Prot. n. 7940/4.1 del 25.11.2013, n. 4354/4.1 del 12.06.2014 e n. 2103/4.1 del 26.03.2015 - diversamente da quanto affermato, **NON HA ESPRESSO PARERE POSITIVO TOUT COURT**, ma ha subordinato il proprio parere vincolante positivo (rilasciato - ai sensi dell'art. 96, comma 1 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. - art. 7, comma 2 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i. - in ordine 'alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico') alla **previa verifica della garanzia che le derivazioni in oggetto siano ININFLUENTI e COMPATIBILI con il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di fissati dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po e dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte.**

Viste le criticità rilevate ed il rischio rilevante, in applicazione del **Principio di Precauzione**, tale verifica non può essere rimandata alla fase post operam. D'altro canto la stessa AdBPo nel

PdGPO e nella Direttiva Derivazioni ha indicato che le valutazioni ex post vengono effettuate solo per gli impianti realizzati che hanno superato la *“valutazione da esprimere in sede istruttoria (ex ante) relativa alla compatibilità dell'impianto e del prelievo rispetto alla pianificazione, allo stato e agli obiettivi di qualità del corpo idrico”*;

Quanto detto, unitamente a quanto contenuto negli Elaborati del PGdGPO controdeduce anche a quanto indicato da Carbotrade s.p.a. relativamente ai risultati dei monitoraggi post operam sugli impianti esistenti sul Torrente Vermenagna, *“non sussiste alcuna prova documentale che le derivazioni esistenti sul torrente Vermenagna creino impatti negativi, cosa che sarebbe peraltro dimostrabile se si disponesse dei risultati dei monitoraggi post operam sugli impianti esistenti, come richiesto ai sensi del D.Lgs.152/2006. Se allo stato attuale gli impianti idroelettrici avessero creato veramente impatti negativi sulle componenti ambientali, sarebbe stato opportuno tali risultati negativi fossero riportati nel parere. Al contrario, allo stato attuale non si dispone di alcun dato negativo e significativo di monitoraggio, proprio perché non vi è stato nessun degrado”*

Per le valutazioni relative agli effetti delle derivazioni si rimanda a quanto pubblicato dall'Autorità di Bacino del fiume Po. Relativamente ai risultati dei monitoraggi degli impianti autorizzati sul t. Vermenagna, si specifica che gli stessi non sono ancora disponibili in quanto gli impianti non sono ancora stati ultimati e/o messi in esercizio; per altri impianti più datati non erano, invece previsti monitoraggi di natura ambientale.

Vale la pena rilevare, inoltre:

-in merito al *parere igienico sanitario- favorevole con condizioni espresso dall'ASL*, che detto parere non si considera prevalente nell'ambito della comparazione dei molteplici interessi pubblici coinvolti nella procedura;

-in merito al *parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ARPA*, si osserva che l'ARPA non concorre all'espressione di un parere bensì svolge ruolo di supporto tecnico scientifico per la Provincia.

VERSAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA E DI PUBBLICAZIONE

Si fa presente che tale osservazione non riguarda i motivi ostativi espressi e risulta, peraltro, meramente polemica e pretestuosa e che ai sensi dell'art. 19 del D.P.G.R. 29.07.2003 n.10/R e s.m.i., *“Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria”*.

DIFETTO VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI PREVALENTI

Come noto, in tema di conferenza di servizi, l'art. 14-ter, comma 6-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce quanto segue: *“All'esito dei lavori della conferenza, l'amministrazione procedente... tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento”*. Vale la pena rilevare che il meccanismo delle posizioni prevalenti deve operare non solo in senso quantitativo-formale", ma anche in un'ottica "qualitativa-sostanziale", ovvero tenendo conto anche della natura e della rilevanza degli interessi di cui sono portatrici le amministrazioni dissenzienti". La prevalenza è da intendersi non tanto in senso numerico (quorum deliberativi), quanto in senso funzionale (importanza dei valori e degli interessi pubblici coinvolti)".

Appare evidente che ogni procedimento di VIA comporta implicitamente, ai fini della decisione finale, l'effettuazione della comparazione tra i molteplici interessi, pubblici e privati, coinvolti nella procedura, onde perseguire, tra questi, quello che viene ritenuto maggiormente meritevole di tutela e rispondente alla finalità per cui il potere è stato conferito, con il minore costo possibile per la collettività.

Ciò premesso, **rilevata la preminenza e la priorità assoluta che in una siffatta procedura rivestono gli interessi ambientali** –a tutela dei quali la VIA è preposta- si rimarca come nell'ambito dell'iter amministrativo di competenza di questa Provincia non è stata sicuramente trascurata la valenza economica del progetto e l'interesse pubblico sotteso all'esecuzione dell'opera.

Si puntualizza come, nell'esercizio della propria competenza, l'autorità preposta alla VIA dispone di un margine di apprezzamento che afferisce alla cosiddetta discrezionalità mista, concretantesi

nell'esame di fatti e situazioni sulla base di cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico e nella scelta della soluzione più opportuna, attraverso una comparazione degli interessi posti alla base. Proprio nell'ambito di tale valutazione è stato effettuato il giudizio comparativo tra gli interessi sottesi che ha portato a ritenere inaccettabili le attendibili alterazioni conseguenti alla realizzazione dell'opera.

Sulla base delle predette controdeduzioni ed argomentazioni tecniche, permangono tutti gli elementi ostativi riscontrati nel corso della Conferenza di Servizi del 15 marzo 2016 e richiamati nella comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., senza il superamento dei quali nessuno dei due progetti ha le caratteristiche di compatibilità idraulica ed ambientale che possano consentire la formulazione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., né il rilascio della concessione di derivazione d'acqua ai sensi del D.P.G.R. 29/0772003 n. 10/r e s.m.i..

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Visti:

- il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. "*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*";
- il D.Lgs. 16.03.1999, n. 79 "*Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*";
- il D.M. 13.10.2003 "*Conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data*";
- il D.M. 10.09.2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*";
- la Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. "*Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive-TICA)*";
- la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 "*Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*";
- la legge 09.01.1991, n. 10 "*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*" e s.m.i.;
- la legge 23.07.2009, n. 99 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*";

- la D.G.R. 30.01.2012, n. 5-3314 *“Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”*;
- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L.15.03.1997 n. 59”*;
- la L.R. 26.04. 2000, n. 44 *“Disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. 112/98”*
- il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* e s.m.i.;
- il D.P.R. 12.04.1996 *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dall’art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”* e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137”* e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 *“Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”*;
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 *“Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici”*;
- il R.D.25.07.1904, n. 523 *“Testo unico sulle opere idrauliche”* e s.m.i.;
- il R.D. 11.12.1933, n. 1775 *“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”* e s.m.i.;
- il D. Lgs 12.07.1993, n. 275 *“Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R *“Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)”* e s.m.i.;
- *la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 1/2016 di approvazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po;*
- *la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17.12.2015, di adozione della Direttiva “Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano”;*
- il D.P.G.R. 25.06.2007, n. 7/R – *“Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 17.07.2007, n. 8/R – *“Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29.12.2000, n. 61)”*;
- la Legge 24.12.1976, n. 898 *“Nuova regolamentazione delle servitu’ militari”* e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica”* e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 *“Tutela ed uso del suolo”* e s.m.i.;
- la L.R. 29.12.2006, n. 37 *“Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”* e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 *“Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006”* e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*;
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 *“Servizio Valutazione Impatto Ambientale”*.

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 9 luglio 2013, del 9 dicembre 2015 e del 15 marzo 2016, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente ed i pareri pervenuti nell'ambito delle stesse.

Viste e valutate le osservazioni formulate ex art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., da parte di SAN PIO ENERGIA s.r.l. con nota pervenuta in data 01.04.2016 con prot. n. 24207 (**ALLEGATO 12**) e da parte di CARBOTRADE GAS S.p.A. con nota pervenuta in data 04.04.2016 con prot. n. 24655 (**ALLEGATO 13**).

Viste le controdeduzioni dell'autorità competente, così come illustrate nelle premesse al presente provvedimento.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- 2. DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito:
 - a. al progetto di impianto idroelettrico denominato "Verna" sul torrente Vermenagna nel Comune di Vernante, presentato in data 10 maggio 2013 prot. n. 40141, da parte del Sig. Giovanni RAVANO, legale rappresentante di **CARBOTRADE GAS S.p.A.**;
 - b. al progetto di derivazione idroelettrica sul torrente Vermenagna, nel Comune di Vernante tra le località Tetto Marine e Tetto Romanin, presentato in data 19 gennaio 2015 prot. n. 4081, da parte del Sig. Matteo Beccaria, legale rappresentante di **SAN PIO ENERGIA s.r.l.**, con sede legale in Via colle di Nava, 5 - 12060 Magliano Alpi.per le motivazioni ampiamente e diffusamente illustrate ed argomentate nell'**ALLEGATO 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come ribadite nelle controdeduzioni alle osservazioni prodotte dai proponenti ai sensi dell'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo.
- 3. DI DINIEGARE**, per le medesime motivazioni, la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. in relazione ai progetti di cui alle lettere a. e b. del precedente punto 2.
- 4. DI RIGETTARE**, conseguentemente, per inattuabilità, l'istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i. presentata da parte del Sig. Giovanni RAVANO, legale rappresentante di **CARBOTRADE GAS S.p.A.**;
- 5. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento ai proponenti, a tutti i soggetti del procedimento e al pubblico, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 6. DI DARE ATTO** che la notifica di cui al punto 5. costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione.
- 7. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- relazione finale istruttoria del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - ufficio Acque (**ALLEGATO 1**);
- note prot. ricev.to n. 48225 del 03.06.2013, n. 18372 del 10.03.2016, n. 103492 del 03.11.2015 e n. 18372 del 10.03.2016 dell'**ASLCN1 (ALLEGATO 2)**;
- parere ex art. 7 del R.D. 1775/1933 e s.m.i. dell'**Autorità di Bacino del Fiume Po** per entrambi gli interventi (**ALLEGATI 3-4**);
- nota prot. ricev.to n. 19090 del 14.03.2016 della **Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo** in merito ad entrambi gli interventi (**ALLEGATO 5**);
- nota prot. ricev.to n. 18733 dell'11.03.2016 del **Settore regionale Difesa del Suolo (ALLEGATO 6)**;
- nota prot. ricev.to n. 12525 del 19.02.2016 e nota prot. ricev.to n. 12527 del 19.02.2016 dell'**ACDA s.p.a. (ALLEGATI 7-8)**;

- nota prot. ricev.to n. 19091 del 14.03.2016 dell'**Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi s.p.a. (ALLEGATO 9)**;
- nota prot. ricev.to n. 19276 del 15.03.2016 da parte della **Regione Piemonte – Settore Territorio e Paesaggio (ALLEGATO 10)**;
- nota pervenuta in data 01.04.2016 con prot. n. 24207, contenente le osservazioni formulate ex art. 10 bis L 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. da parte di SAN PIO ENERGIA s.r.l. **(ALLEGATO 11)**;
- nota pervenuta in data 04.04.2016 con prot. n. 24655, contenente le osservazioni formulate ex art. 10 bis L 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. da parte di CARBOTRADE GAS S.p.A. **(ALLEGATO 12)**.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è consultabile presso l'ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775/1933, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO